

**Di seguito viene riportata la tabella comparativa tra lo Statuto UILTuCS Toscana 2018
(attuale) e le variazioni proposte allo stesso per definire nel prossimo Congresso
Regionale del 29/30 aprile 2026.**

(per distinguere meglio e renderne più semplice la comprensione, le variazioni proposte al testo sono state
riportate in neretto)

STATUTO UILTuCS TOSCANA 2018

STATUTO UILTuCS TOSCANA 2026

Proposte di variazione

Articolo 1 - Denominazione, sede:

E' costituita la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi della regione Toscana (UILTuCS Toscana) quale associazione democratica unitaria e mono composta delle lavoratrici e dei lavoratori subordinati ed autonomi di ogni nazionalità, convinzione politica e religiosa, associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici e morali, facenti parte delle categorie: commerciali, turistiche, dei servizi e altre inquadrato o affiliate a detta Associazione Sindacale. La UILTuCS Toscana è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici. La sede della UILTuCS Toscana è a Firenze, Piazza della Indipendenza, 28.

Articolo 2 - Scopi e Compiti

La UILTuCS Toscana, quale struttura primaria di direzione politica della UILTuCS nella Regione Toscana, ne riconosce gli scopi generali che sono: a) difendere gli interessi ed i diritti morali ed economici delle lavoratrici e dei lavoratori e determinare un ordinamento sociale corrispondente alle loro esigenze; b) promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori nonché l'elevazione del loro livello culturale e professionale; c) organizzare le lavoratrici ed i lavoratori e guidarli per la difesa e l'affermazione dei loro interessi contro tutte le forze che vi si oppongono; d) intervenire attivamente in tutti i problemi di politica sociale ed economica, ogni volta, che direttamente o indirettamente siano in gioco gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori; e) imprimere allo sviluppo dell'azione sindacale una procedura democratica tale da rendere le lavoratrici e i lavoratori del Commercio, Turismo, Servizi partecipi e coscienti delle funzioni e dei fini dell'Associazione; f) favorire scelte politiche intese ad incoraggiare l'occupazione femminile nelle varie attività dei settori del terziario, del turismo e dei servizi, con particolare riferimento a quelli nei quali le donne sono sottorappresentate e favorirne altresì l'accesso ai livelli superiori di responsabilità, per ottenere un miglior utilizzo di tutte le risorse umane. g) effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o

Articolo 1 - Denominazione, sede:

È costituita la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS) quale associazione democratica unitaria e mono composta delle lavoratrici e dei lavoratori subordinati ed autonomi di ogni nazionalità, convinzione politica e religiosa, associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici e morali, facenti parte delle categorie: commerciali, turistiche, dei servizi e altre inquadrato o affiliate a detta Associazione Sindacale. **Le lavoratrici ed i lavoratori iscritte/i alla UILTuCS, costituiscono la UILTuCS per il tramite delle strutture presenti sul territorio o tramite adesione diretta nelle previsioni di quanto previsto dall'articolato del presente Statuto alla UILTuCS Nazionale. La UILTuCS è categoria della UIL ed è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici. La UILTuCS aderisce: all'UNI, all'UNI Europa, alla UITA, all'EFFAT e, con la UIL, alla ICFTU ed alla CES. La UILTuCS Regionale Toscana ha sede a Firenze in via Lorenzo Il Magnifico, 80.**

Articolo 2 - Scopi, compiti:

Sono scopi della UILTuCS Toscana:

a) difendere gli interessi ed i diritti morali ed economici delle lavoratrici e dei lavoratori e determinare un ordinamento sociale corrispondente alle loro esigenze; b) promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori nonché l'elevazione del loro livello culturale e professionale; c) organizzare le lavoratrici ed i lavoratori e guidarli per la difesa e l'affermazione dei loro interessi contro tutte le forze che vi si oppongono; d) intervenire attivamente in tutti i problemi di politica sociale ed economica, ogni volta, che direttamente o indirettamente siano in gioco gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori; e) imprimere allo sviluppo dell'azione sindacale una procedura democratica tale da rendere le lavoratrici e i lavoratori del Commercio, Turismo, Servizi partecipi e coscienti delle funzioni e dei fini dell'Associazione; f) favorire scelte politiche intese ad incoraggiare l'occupazione femminile nelle varie attività dei settori del terziario, del turismo e dei servizi, con particolare riferimento a quelli nei quali le donne sono sottorappresentate e favorirne altresì l'accesso ai livelli superiori di responsabilità, per ottenere un miglior utilizzo di tutte le risorse umane. g) effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, mediante offerta di beni di modico valore. È pertanto compito **principale** della UILTuCS Toscana: proteggere le lavoratrici e i lavoratori contro ogni arbitrio dei datori di lavoro; assicurare la presenza della UILTuCS ovunque operino le lavoratrici e i lavoratori; addivenire alla stipulazione, al rinnovo, **alla** modificazione, alla

campagne di sensibilizzazione, mediante offerta di beni di modico valore; E' pertanto compito della UILTuCS Toscana: proteggere le lavoratrici e i lavoratori contro ogni arbitrio dei datori di lavoro; assicurare la presenza della UILTuCS Toscana ovunque operino le lavoratrici e i lavoratori; addivenire alla stipulazione, al rinnovo, alla modificazione, alla denuncia dei contratti collettivi di lavoro ed alla regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, ottenere salari corrispondenti alle reali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, condurre le azioni sindacali necessarie allo scopo, adoperarsi per mettere a conoscenza gli associati e non, dei contenuti dei contratti collettivi di lavoro; cedere, principalmente agli associati ed anche eventualmente ai non associati, proprie pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, ricerche di mercato, documentazione varia; contribuire al miglioramento ed alla gestione delle forme integrative previdenziali, mutualistiche, di assistenza sociale e di formazione professionale; rappresentare gli interessi e le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, presso enti, comitati, consigli di amministrazione e simili, nonché presso gli organismi internazionali; elevare il livello culturale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, diffondere lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, organi di stampa e centri studi; promuovere corsi di formazione professionali e sindacali, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni; tutelare ed assistere collettivamente ed individualmente le lavoratrici e i lavoratori nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie derivanti dai rapporti lavorativi; realizzare organismi bilaterali, con le finalità che verranno contrattate tra le parti; promuovere, anche insieme alle altre organizzazioni sindacali della categoria, la maggior unità possibile delle lavoratrici e dei lavoratori nel perseguire le rivendicazioni comuni; curare i contatti con le Organizzazioni Sindacali degli altri Paesi; influenzare, attraverso la stampa e con ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore della soluzione dei problemi che riguardino le lavoratrici e i lavoratori; promuovere attività di servizio alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi; favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita della UILTuCS Toscana; attuare un rapporto organizzato con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILTuCS Toscana può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate con i pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati e partecipanti. Tali attività non considerandosi commerciali usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e, pertanto, la UILTuCS Toscana si conforma alle seguenti clausole: divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione; obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità. La UILTuCS Toscana è la struttura primaria di direzione politica nella Regione Toscana. La UILTuCS Toscana svolge altresì i seguenti compiti: a) è la struttura

denuncia dei contratti collettivi di lavoro ed alla regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, ottenere salari corrispondenti alle reali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, condurre le azioni sindacali necessarie allo scopo, adoperarsi per mettere a conoscenza gli associati e non, dei contenuti dei contratti collettivi di lavoro; cedere, principalmente agli associati ed anche eventualmente ai non associati, proprie pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, ricerche di mercato, documentazione varia; contribuire al miglioramento ed alla gestione delle forme integrative previdenziali e sanitarie, mutualistiche, di assistenza sociale e di formazione professionale; rappresentare gli interessi e le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, presso enti, comitati, consigli di amministrazione e simili, nonché presso gli organismi internazionali; elevare il livello culturale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, diffondere lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, organi di stampa e centri studi; promuovere corsi di formazione professionali e sindacali, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni; tutelare ed assistere collettivamente ed individualmente le lavoratrici e i lavoratori nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie derivanti dai rapporti lavorativi; realizzare organismi bilaterali, con le finalità che verranno contrattate tra le parti; promuovere, anche insieme alle altre organizzazioni sindacali della categoria, la maggior unità possibile delle lavoratrici e dei lavoratori nel perseguire le rivendicazioni comuni; curare i contatti con le Organizzazioni Sindacali degli altri Paesi; influenzare, attraverso la stampa e con ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore della soluzione dei problemi che riguardino le lavoratrici e i lavoratori; promuovere attività di servizio alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi; favorire **la parità di genere nella partecipazione** agli organismi e alla vita della UILTuCS; attuare un rapporto organizzato con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILTuCS Toscana può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate con i pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati e partecipanti. Tali attività non considerandosi commerciali usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e, pertanto, la UILTuCS Toscana si conforma alle seguenti clausole: divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione; obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

La UILTuCS Toscana si conforma alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 679/2016 ed al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nello svolgimento degli scopi e dei compiti previsti dal presente articolo ivi compresi quelli connessi alla finalità di adempiere a tutte le attività necessarie a dimostrare la rappresentatività a livello nazionale di UIL e di UILTuCS Nazionale, nonché quelli connessi alla finalità di rafforzare l'esercizio del potere di rappresentanza di tutti le/gli iscritte/i anche a livello nazionale, di categoria e di Confederazione, consentendo la realizzazione degli scopi previsti dai rispettivi Statuti.

sindacale deputata a gestire in esclusiva i rapporti ed il confronto con l'Ente Regione, sia per i temi di diretta competenza (programmazione ed interventi dell'Ente Regione sui settori commerciali e turistici) sia per quelli sindacali, che investono le responsabilità istituzionali e politiche dell'Ente Regione o di altre istituzioni, enti, aziende ad Esso collegati; b) coordina, nell'area Regionale di competenza, lo sviluppo organizzativo e rivendicativo, la propaganda e la formazione; c) interviene, in accordo con la UILTuCS Nazionale, con provvedimenti disciplinari e gestioni straordinarie nei casi statutariamente previsti;

Articolo 3 - Gli strumenti:

La UILTuCS Toscana, per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 2, oltre ai servizi tipici di un sindacato di categoria, si può dotare di ulteriori specifici strumenti di servizio e di proselitismo, anche costituiti in forma giuridicamente autonoma come ad esempio: un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale per le lavoratrici e i lavoratori Autonomi; soggetti giuridici atti a promuovere ed eseguire la formazione e l'addestramento professionale, attività di studio e ricerca su temi di natura giuridica, economica, sociale, ecc.

Articolo 4 - Adesione alla UILTuCS:

Possono aderire alla UILTuCS Toscana le lavoratrici e i lavoratori subordinati, che prestano la loro opera nelle categorie, settori e aziende di competenza della UILTuCS, quali: per il Terziario: aziende della distribuzione commerciale, del commercio, dell'informatica, della distribuzione del farmaco, farmacie private e municipalizzate, concessionarie auto e pubblicitarie, aziende e settori che svolgano di attività ausiliarie del commercio; per il Turismo: alberghi, pubblici esercizi, mense, alberghi diurni, centri benessere, stabilimenti balneari e colonie climatiche, agenzie di viaggi e turismo, tour operator, ausiliari del turismo; terme. per i Servizi: vigilanza privata, aziende d'investigazione e della sicurezza, attività di portierato nei fabbricati, servizi domestici (colf e badanti), acconciatura ed estetica, studi professionali, comparto sociosanitario e assistenziale, organismi e comandi alleati, altre categorie che svolgano attività di servizio inquadrato o inquadrabili, aggregate o aggregabili all'associazionismo della UILTuCS. Possono altresì aderire alla UILTuCS Toscana le lavoratrici e i lavoratori che svolgano lavoro autonomo o parasubordinato nelle categorie o settori di competenza della UILTuCS, a titolo esemplificativo: commercianti su aree pubbliche, giornalisti, agenti e rappresentanti, consulenti finanziari, guide interpreti e accompagnatori turistici, intervistatori. Ha diritto all'adesione alla UILTuCS Toscana, tutto il personale che collabora con l'Associazione a vario titolo con un rapporto continuativo ed organico, anche se dipendente da aziende facenti parte di settori o categorie per i quali la UILTuCS non ha competenza sindacale o se in regime pensionistico. L'iscrizione si manifesta con prelievo della tessera che ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto e di quante altre emanate dai competenti organi statutarî. Possono aderire alla UILTuCS Toscana le lavoratrici e i lavoratori subordinati, che prestano la loro opera nelle categorie, settori e aziende di competenza della UILTuCS, quali: per il Terziario; per il Turismo; per i Servizi... Possono altresì aderire alla UILTuCS Toscana le lavoratrici e i lavoratori che

Articolo 3 - Gli strumenti:

La UILTuCS Toscana, per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 2, oltre ai servizi tipici di un sindacato di categoria, si può dotare di ulteriori specifici strumenti di servizio e di proselitismo, anche costituiti in forma giuridicamente autonoma come ad esempio: un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale per le lavoratrici e i lavoratori Autonomi; soggetti giuridici atti a promuovere ed eseguire la formazione e l'addestramento professionale, attività di studio e ricerca su temi di natura giuridica, economica, sociale, ecc.

Articolo 4 - Adesione alla UILTuCS:

Possono aderire alla UILTuCS, **per il tramite delle strutture presenti sul territorio oppure direttamente, nelle previsioni del presente Statuto**, le lavoratrici e i lavoratori subordinati **(anche se in situazione di disoccupazione temporanea e/o di percezione di ammortizzatori sociali)**, che prestano la loro opera nelle categorie, settori e aziende di competenza della UILTuCS, quali: - per il Terziario: aziende della distribuzione commerciale, del commercio, dell'informatica, della distribuzione del farmaco, farmacie private e municipalizzate, concessionarie auto e pubblicitarie, aziende e settori che svolgano di attività ausiliarie del commercio; - per il Turismo: alberghi, pubblici esercizi, mense, alberghi diurni, centri benessere, stabilimenti balneari e colonie climatiche, agenzie di viaggi e turismo, tour operator, ausiliari del turismo; terme. - per i Servizi: vigilanza privata, aziende d'investigazione e della sicurezza, attività di portierato nei fabbricati, servizi domestici (colf e badanti), acconciatura, **tatuatori** ed estetica, studi professionali, comparto sociosanitario e assistenziale, organismi e comandi alleati. - possono aderire inoltre alla UILTuCS le lavoratrici e i lavoratori subordinati, che prestano la loro opera in categorie e aziende di cui ai settori sopra riportati o affini che svolgano attività di vario genere inquadrato o inquadrabili, aggregate o aggregabili all'associazionismo della UILTuCS. **Possono altresì aderire alla UILTuCS, attraverso le strutture presenti sul territorio, oppure direttamente, nelle previsioni di cui all'art. 40 del presente Statuto, le lavoratrici e i lavoratori che svolgano lavoro autonomo o parasubordinato nelle categorie o settori di competenza della UILTuCS, a titolo esemplificativo: commercianti su aree pubbliche, giornalisti, agenti e rappresentanti, consulenti finanziari, guide interpreti e accompagnatori turistici, intervistatori.** Ha diritto all'adesione alla UILTuCS Toscana, tutto il personale che collabora con l'Associazione a vario titolo con un rapporto continuativo ed organico, anche se dipendente da aziende facenti parte di settori o categorie per i quali la UILTuCS non ha competenza sindacale o se in regime pensionistico. **L'iscrizione si manifesta con il pagamento della quota associativa annuale a favore della UILTuCS Toscana e con il rilascio della tessera UIL tramite le strutture UILTuCS presenti sul territorio regionale. L'iscrizione comporta per il Lavoratore e la Lavoratrice, l'accettazione delle norme del presente Statuto, delle norme dello Statuto della UILTuCS Nazionale e quello della UIL e,**

svolgano lavoro autonomo o parasubordinato nelle categorie o settori di competenza... L'iscrizione si manifesta con prelievo della tessera che ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto e di quante altre emanate dai competenti organi statutari.

Articolo 5 - Responsabilità:

La UILTuCS Toscana risponde di fronte a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale.

Articolo 6 - Strutture di base della UILTuCS:

Le strutture di base della UILTuCS Toscana sono il Gruppo Aziendale (G.A.U.) e la Lega delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi o parasubordinati.

Articolo 7 - Costituzione G.A.U.:

Il Gruppo Aziendale è composto dalle lavoratrici e dai lavoratori iscritti alla UILTuCS: operai, impiegati e quadri appartenenti alla stessa unità produttiva o azienda anche a livello territoriale. I Gruppi Aziendali sono strumenti democratici fondamentali nell'azione sindacale per il proselitismo, l'autofinanziamento e la partecipazione nell'attività del Sindacato. Il Gruppo Aziendale UILTuCS è costituito in tutte le unità produttive e aziende ove sono presenti iscritti. La Rappresentanza del Gruppo Aziendale, ove sia possibile, è composta dai dirigenti della R.S.A. UILTuCS e/o dai membri UILTuCS nelle R.S.U. e dai componenti dei Consigli Categoriaли UILTuCS di ogni livello. La UILTuCS riconosce la funzione degli organismi unitari nei luoghi di lavoro ed i compiti che saranno loro assegnati, definiti dagli accordi sindacali da Essa sottoscritti o riconosciuti quali applicabili nella categoria di propria competenza. Per la UILTuCS Toscana queste strutture sono unitarie esclusivamente nel caso in cui Essa le riconosca come tali.

Articolo 8 - Compiti del G.A.U.:

Il Gruppo Aziendale, in collaborazione con la UILTuCS Toscana, svolge i seguenti compiti: a) provvede al proselitismo favorendo la partecipazione e la presenza nel Gruppo Aziendale di tutte le professionalità operanti nell'azienda; b) collabora con la UILTuCS Toscana alla scelta dei candidati della UILTuCS per le elezioni delle R.S.U. e R.L.S. e ne sostiene la campagna elettorale, indica la dirigenza della R.S.A. alla UILTuCS Toscana che ne ha potere di nomina; c) è punto di riferimento dei dirigenti della R.S.A. e dei componenti della UILTuCS nella R.S.U. e nella R.L.S. per la rappresentazione delle istanze della generalità delle lavoratrici e dei lavoratori; d) promuove i servizi offerti dalla UILTuCS e dalla UIL; e) promuove con la la UILTuCS Toscana la presenza della stessa all'interno degli organismi sindacali aziendali e comunque di ogni istanza contrattuale e rivendicativa a livello aziendale; f) garantisce, insieme alla UILTuCS Toscana, che le modalità di elezione degli organismi unitari a livello di unità produttiva, d'azienda e di gruppo aziendale, siano rispondenti agli accordi ed alle deliberazioni assunte in sede nazionale, Regionale, territoriale o provinciale, dalla UILTuCS e dalla UIL.

Articolo 9 - Leghe delle lavoratrici e lavoratori autonomi e parasubordinati:

in generale, di tutte le norme, le disposizioni e le previsioni emanate dai competenti organi statutari. La UILTuCS Toscana, unitamente alla UILTuCS Nazioanle ed alla UIL, effettua il trattamento dei dati personali delle/degli iscritte/i, rilasciati da queste/i ultime/i al momento dell'iscrizione, in regime di contitolarità secondo quanto previsto dall'art 26, primo comma, del Regolamento dell'Unione europea 2016/679 e dall'art. 5 ultimo comma dello Statuto Nazionale UIL.

Articolo 5 - Responsabilità:

La UILTuCS Toscana risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte **dalla/dal Segretario/o Generale.**

Articolo 6 - Strutture di base della UILTuCS:

Le strutture di base della UILTuCS sono il Gruppo Aziendale (G.A.U.) e la Lega delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi o parasubordinati.

Articolo 7 - Costituzione G.A.U.:

Il Gruppo Aziendale è composto dalle lavoratrici e dai lavoratori iscritti alla UILTuCS: operai, impiegati e quadri appartenenti alla stessa unità produttiva o azienda anche a livello territoriale. I Gruppi Aziendali sono strumenti democratici fondamentali nell'azione sindacale per: il proselitismo, l'autofinanziamento e la partecipazione nell'attività del Sindacato. Il Gruppo Aziendale UILTuCS è costituito in tutte le unità produttive e aziende ove sono presenti iscritti. La Rappresentanza del Gruppo Aziendale, ove sia possibile, è composta dai dirigenti della R.S.A. UILTuCS e/o dai componenti UILTuCS nelle R.S.U. e dai componenti dei Consigli Categoriaли UILTuCS di ogni livello. La UILTuCS riconosce la funzione degli organismi unitari nei luoghi di lavoro ed i compiti che saranno loro assegnati, definiti dagli accordi sindacali da Essa sottoscritti o riconosciuti quali applicabili nella categoria di propria competenza. Per la UILTuCS queste strutture sono unitarie esclusivamente nel caso in cui Essa le riconosca come tali.

Articolo 8 - Compiti del G.A.U.:

Il Gruppo Aziendale, in collaborazione con la UILTuCS Toscana, svolge i seguenti compiti: a) provvede al proselitismo favorendo la partecipazione e la presenza nel Gruppo Aziendale di tutte le professionalità operanti nell'azienda; b) collabora con la UILTuCS Toscana alla scelta dei candidati della UILTuCS per le elezioni delle R.S.U. e R.L.S. e ne sostiene la campagna elettorale, indica la dirigenza della R.S.A. alla UILTuCS Toscana, che ne ha potere di nomina; c) è punto di riferimento dei dirigenti della R.S.A. e dei componenti della UILTuCS nella R.S.U. e nella R.L.S. per la rappresentazione delle istanze della generalità delle lavoratrici e dei lavoratori; d) promuove i servizi offerti dalla UILTuCS e dalla UIL; e) promuove con la UILTuCS Toscana la presenza della stessa all'interno degli organismi sindacali aziendali e comunque di ogni istanza contrattuale e rivendicativa a livello aziendale; f) garantisce, insieme alla UILTuCS Toscana, che le modalità di elezione degli organismi unitari a livello di unità produttiva, d'azienda e di gruppo aziendale, siano rispondenti agli accordi ed alle deliberazioni assunte in sede nazionale e Regionale, dalla UILTuCS e dalla UIL.

Articolo 9 - Leghe delle lavoratrici e lavoratori autonomi e parasubordinati:

Le Leghe delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla UILTuCS riuniscono le lavoratrici e i lavoratori dei singoli settori interessati. Le Leghe hanno compiti di proselitismo e garantiscono la presenza e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei rispettivi settori all'attività della UILTuCS ad ogni livello. Le Leghe curano l'azione di propaganda nel settore e promuovono i servizi resi dalla UILTuCS e dalla UIL. Le Leghe non possono compiere atti o prendere iniziative in contrasto con i deliberati della UILTuCS o al di fuori di essi. L'Assemblea degli iscritti alla Lega ha il compito di verificare la linea dell'Associazione e di fornire a quest'ultima elementi di orientamento sugli specifici problemi ed iniziative. Inoltre elegge propri delegati ai congressi della UILTuCS, secondo le modalità da questa previste.

(Nessun articolo corrispondente)

Le Leghe delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla UILTuCS riuniscono le lavoratrici e i lavoratori dei singoli settori interessati. Le Leghe hanno compiti di proselitismo e garantiscono la presenza e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei rispettivi settori all'attività della UILTuCS ad ogni livello. Le Leghe curano l'azione di propaganda nel settore e promuovono i servizi resi dalla UILTuCS e dalla UIL. Le Leghe non possono compiere atti o prendere iniziative in contrasto con i deliberati della UILTuCS o al di fuori di essi. L'Assemblea **delle/degli** iscritte/i alla Lega ha il compito di verificare la linea dell'Associazione e di fornire a quest'ultima elementi di orientamento sugli specifici problemi ed iniziative. Inoltre elegge **le/i** proprie delegate/i ai congressi della UILTuCS, secondo le modalità da questa previste.

Articolo 10 - UILTuCS Territoriale:

La UILTuCS Territoriale raggruppa tutte le lavoratrici ed i lavoratori iscritti di una determinata area territoriale. La UILTuCS Territoriale ha competenza nell'area territoriale di istanza congressuale decisa dal Consiglio Regionale di Categoria previo consenso, anche tacito, della UILTuCS Nazionale all'uopo preventivamente informata per iscritto dalla Segreteria della UILTuCS Regionale Toscana. La UILTuCS Territoriale, pertanto, potrà coincidere con l'area di una provincia, con quella di più province o di parte della provincia. Fermo restando gli scopi totalmente e complessivamente identici, omogenei ed integrati a quelli della UILTuCS Nazionale, le UILTuCS Territoriali saranno denominate UILTuCS con a seguire il nome del comprensorio o del capoluogo o capoluoghi più significativo/i dal punto di vista socio economico. In ogni caso per la definizione di questo livello dell'Associazione, è ammesso l'utilizzo dei termini tra loro equivalenti come: territoriale, provinciale, comprensoriale, ecc., assecondando le diciture riportate nei contratti collettivi di lavoro nelle parti in cui prevedono i diritti, le agibilità e le tutele sindacali; ciò vale anche per le definizioni degli Organismi e le Rappresentanze della UILTuCS per i quali sono previsti i permessi sindacali.

(Nessun articolo corrispondente)

Articolo 11 - Compiti della UILTuCS Territoriale:

I compiti della UILTuCS Territoriale sono analoghi, nell'ambito della propria sfera di azione, a quelli della UILTuCS Regionale; in particolare la UILTuCS Territoriale cura la propaganda, il proselitismo e la coscienza sindacale nel proprio territorio; promuove, d'accordo con la UILTuCS Regionale, la costituzione delle eventuali articolazioni di zona. È depositario, nel territorio di competenza, del potere contrattuale e a tal fine promuove, discute e stipula la contrattazione a livello territoriale, provinciale, aziendale; risolve le vertenze sorte nell'ambito del territorio; consiglia, assiste e tutela le singole lavoratrici ed i singoli lavoratori iscritti alla UILTuCS; fornisce ad essi i servizi e, quando previsto, anche ai loro familiari. Promuove iniziative, vertenze e confronti con le Istituzioni del territorio di competenza sui problemi della sicurezza e della condizione di vita e di lavoro delle categorie delle lavoratrici e dei lavoratori rappresentati. Contribuisce alla formazione del programma e alla realizzazione delle iniziative, oltre che al funzionamento operativo, della UILTuCS Regionale. In occasione di trattative, azioni di lotta, vertenzialità e contenziosi nei confronti di aziende di rilevanza Regionale o Nazionale oppure nei confronti di associazioni dei datori di lavoro, su politiche e contrattazioni che possano avere riflessi extra territoriale, i rappresentanti territoriali della UILTuCS hanno l'obbligo di

informare la UILTuCS Regionale per concordare con Essa le iniziative, oltre che chiederne l'eventuale assistenza. Provvede annualmente a trasmettere alla UILTuCS Regionale del territorio di appartenenza, in conformità con le regole del GDPR (contitolarità), i dati personali relativi ai soggetti iscritti alla UILTuCS per il tramite della propria struttura al fine di permettere a UILTuCS Regionale l'adempimento, degli obblighi previsti dallo Statuto nazionale. Le UILTuCS Territoriali possono costituire Coordinamenti territoriali dei Rappresentanti di base delle lavoratrici e dei lavoratori di un medesimo settore nelle realtà ove se ne registri una particolare concentrazione. Tali coordinamenti potranno avere esclusiva competenza in materia contrattuale attinente il settore.

(Nessun articolo corrispondente)

Articolo 12 - Organi della UILTuCS Territoriale:

Sono organi della UILTuCS Territoriale:

- il Congresso Territoriale;
- il Consiglio Territoriale di Categoria;
- la Segreteria Territoriale;
- la/il Tesoriera/e Territoriale;
- la/il Segretario/o Generale Territoriale.

(Nessun articolo corrispondente)

Articolo 13 - Congresso Territoriale:

L'organo principale della UILTuCS Territoriale è il Congresso Territoriale, che deve avere luogo ordinariamente ogni 4 anni, prima del Congresso Regionale della UILTuCS Toscana. Esso può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta motivata, da almeno il 50%+1 delle/degli iscritte/i. Vi partecipano le/i delegate/i eletti dalle/dagli iscritte/i in loro rappresentanza; le/i delegate/i dovranno a loro volta essere in regola con le norme dell'associazionismo alla UILTuCS. Le modalità elettorali e la proporzionalità delle/dei delegate/i eleggibili in rapporto alle/agli iscritte/i sono definiti di volta in volta dal regolamento congressuale emanato dal Consiglio di Categoria competente. Partecipano di diritto al Congresso Territoriale, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegate/i, i componenti del Consiglio Territoriale di Categoria. Esso elegge: il Consiglio Territoriale di Categoria; le/i delegate/i al Congresso della UILTuCS Regionale; le/i delegate/i al Congresso delle strutture Territoriale UIL.

(Nessun articolo corrispondente)

Articolo 14 - Consiglio Territoriale di Categoria:

I compiti del Consiglio Territoriale della UILTuCS, per quanto attiene le attribuzioni politico/sindacali ed amministrative, sono analoghi, nell'ambito della propria area territoriale, a quelli del Consiglio Regionale della UILTuCS Toscana; esso imposta l'azione sindacale sulla base dell'indirizzo espresso dai Congressi della UILTuCS. Esso inoltre indica, a seguito di votazione, alla Segreteria della UILTuCS Regionale Toscana: la Segreteria Territoriale; la/il Tesoriera/e Territoriale; la/il Segretario/o Generale Territoriale.

Il Consiglio Territoriale è formato da almeno 11 componenti eletti fra le/gli iscritte/i alla UILTuCS del territorio. Esso si riunisce almeno una due volte a l'anno su convocazione del La/il Segretario/o Generale Territoriale o quando lo richieda il 50%+1 dei suoi componenti o su convocazione del La/il Segretario/o Generale della UILTuCS Regionale. Le riunioni del Consiglio Territoriale di Categoria sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. La convocazione deve essere effettuata con modalità di comunicazione utili alla messa a conoscenza dei componenti almeno sette giorni prima la riunione. Il Consiglio Territoriale, non unificato potrà indicare, a seguito di votazione, con maggioranza qualificata dei 2/3, alla Segreteria della UILTuCS Regionale Toscana, una deroga al limite dei tre mandati per la candidatura del La/il Segretario/o Generale Territoriale, così come

previsto dallo Statuto della UIL e relativo Regolamento di attuazione.

(Nessun articolo corrispondente)	<p>Articolo 15 - Segreteria, La/il Tesoriera/e e La/il Segretario/o Generale della UILTuCS Territoriale: La Segreteria della UILTuCS Territoriale è composta da almeno tre componenti tra i quali la/il Segretario/o Generale. La Segreteria, la/il Tesoriera/e e la/il Segretario/o Generale della UILTuCS Territoriale sono nominati dalla Segreteria della UILTuCS Regionale Toscana nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Consiglio Territoriale di Categoria. Nel proprio ambito, la Segreteria territoriale ha le stesse attribuzioni della Segreteria Regionale; la/il Segretario/o Generale ed la/il Tesoriera/e territoriale hanno le stesse attribuzioni del La/il Segretario/o Generale e del La/il Tesoriera/e della UILTuCS Regionale Toscana.</p>
(Nessun articolo corrispondente)	<p>Articolo 16 - Collegio per la Revisione dei Conti e Collegio di Garanzia della UILTuCS Territoriale: Le funzioni del Collegio per la Revisione dei Conti della UILTuCS Territoriale sono svolte dal Collegio per la Revisione dei Conti della UILTuCS Regionale Toscana mentre il Collegio di Garanzia non è previsto a livello territoriale.</p>
(Nessun articolo corrispondente)	<p>Articolo 17 - Sedi secondarie: Le UILTuCS Territoriali, ove le condizioni locali lo richiedano e compatibilmente con le risorse disponibili, in accordo con la UILTuCS Regionale Toscana, possono istituire sedi decentrate con funzioni operative e di servizio.</p>
(Nessun articolo corrispondente)	<p>Articolo 18 - Unificazione dei Sindacati Territoriali con il Sindacato Regionale: Il Sindacato Territoriale capoluogo di Regione è unificato con la rispettiva UILTuCS Regionale. I Sindacati Territoriali, che nell'anno precedente i Congressi a tale livello abbiano un valore inferiore a 800 iscritti, quale media relativa al quadriennio precedente, sono unificati con la UILTuCS Regionale Toscana. Potranno essere unificati alla UILTuCS Regionale, anche UILTuCS Territoriali con valore dimensionale superiore alla media degli 800 iscritti e/o non capoluoghi di Regione, qualora, in questi casi, lo richieda il Consiglio Territoriale di Categoria e venga accettato dal Consiglio Regionale di Categoria, con specifiche delibere approvate a maggioranza semplice.</p>
(Nessun articolo corrispondente)	<p>Articolo 19 - Compiti dei Sindacati Territoriali unificati con il Sindacato Regionale: I Sindacati Territoriali unificati con il Sindacato Regionale svolgeranno anch'essi il loro Congresso ed adempiranno i compiti elettivi di cui al precedente articolo 13; i Consigli di Categoria Territoriali avranno esclusivamente compiti di coordinamento delle politiche sindacali nel territorio di competenza; tutti gli altri Organi, obblighi, competenze e pertinenze saranno quelli della UILTuCS Regionale. Toscana.</p>
(Nessun articolo corrispondente)	<p>Articolo 20 - UILTuCS Regionale: La UILTuCS Regionale Toscana raggruppa e rappresenta le UILTuCS Territoriali e a tale livello le gestisce con attività diretta. La sede della UILTuCS Tosca è a Firenze, in via Lorenzo Il Magnifico, 80.</p>
(Nessun articolo corrispondente)	<p>Articolo 21 - Compiti della UILTuCS Regionale: La UILTuCS Regionale Toscana è la struttura primaria di direzione politica nella Regione e realizza l'unità organizzativa e politica delle UILTuCS Territoriali. La UILTuCS Regionale Toscana è la struttura sindacale deputata a gestire in esclusiva i rapporti ed il confronto con l'Ente Regione, sia per i temi di diretta competenza (programmazione ed interventi dell'Ente Regione sui settori commerciali e turistici) sia per quelli sindacali, che investono</p>

le responsabilità istituzionali e politiche dell'Ente Regione o di altre istituzioni, enti, aziende ad Esso collegati. La UILTuCS Regionale Toscana nell'ambito degli scopi previsti nell'articolo 2 del presente Statuto, svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) Coordina, nell'area regionale, lo sviluppo organizzativo e rivendicativo, la propaganda e la formazione;
- b) Promuove lo sviluppo delle UILTuCS Territoriali e la costituzione delle sedi secondarie delle stesse;
- c) Segue il funzionamento delle UILTuCS Territoriali, coordinandone e verificandone l'attività sindacale, la politica amministrativa ed economica;
- d) Interviene per tentare di dirimere le controversie che dovessero insorgere all'interno delle UILTuCS Territoriali;
- e) Si occupa direttamente dei territori con Essa unificati;
- f) Interviene, con provvedimenti disciplinari e gestioni straordinarie nei casi statutariamente previsti;
- g) Svolge le funzioni conseguenti ai gradi di unificazione delle competenze con le UILTuCS Territoriali previste dal presente Statuto;
- h) Provvede a trasmettere, in conformità con le regole del GDPR (contitolarità), annualmente i dati personali relativi ai soggetti iscritti alla UILTuCS all'interno del proprio territorio Regionale di appartenenza, alla UILTuCS Nazionale che, unitamente alla UIL, opererà in regime di contitolarità, secondo quanto previsto dall'art 26, primo comma, del Regolamento dell'Unione europea 2016/679 e dall'art. 5 ultimo comma dello Statuto Nazionale UIL, nonché dall'art. 4, ultimo comma, del presente Statuto per la finalità consistente nell'adempimento di tutte le attività necessarie a dimostrare la rappresentatività a livello nazionale di UIL e di UILTuCS Nazionale e regionale, nonché per la finalità di rafforzare l'esercizio del potere di rappresentanza di tutti le/gli iscritte/i anche a livello nazionale, di categoria e di Confederazione, consentendo la realizzazione degli scopi previsti dai rispettivi Statuti.

Articolo 10 - Organi della UILTuCS Toscana:

Sono organi della UILTuCS Toscana: a) il Congresso; b) il Consiglio Regionale di Categoria; c) l'Esecutivo; d) la Segreteria; e) il Tesoriere; f) il Segretario Generale; g) il Collegio dei Revisori dei Conti; h) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 22 - Organi della UILTuCS Toscana:

Sono organi della UILTuCS Toscana: a) il Congresso **Regionale**; b) il Consiglio Regionale di Categoria; c) l'Esecutivo **Regionale**; d) la Segreteria **Regionale**; e) la/il Tesoriera/e **Regionale**; f) la/il Segretario/a Generale **Regionale**; g) il **Collegio Regionale per la Revisione dei Conti**; h) il **Collegio Regionale di Garanzia**.

Articolo 11 - Congresso Regionale della UILTuCS Toscana:

Il Congresso Regionale è il massimo organo decisionale della UILTuCS Toscana, ad Esso spettano tutti i poteri deliberativi nell'ambito delle previsioni Statutarie. Esso provvede, tra l'altro, a nominare per tale livello, il Consiglio di Categoria, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti; nomina i delegati ed i supplenti al Congresso Regionale della UIL ed al Congresso Nazionale della UILTuCS. Il Congresso Regionale deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni e comunque prima del Congresso Nazionale della UILTuCS. Il Congresso Regionale può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta motivata, da almeno il 50%+1 degli iscritti. La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso Regionale vengono fissati dal Consiglio Regionale di Categoria, che fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed il numero dei delegati in proporzione al numero degli iscritti, nell'ambito delle norme stabilite dalla UILTuCS Nazionale. Al Congresso Regionale, in base alle norme che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio

Articolo 23 - Congresso Regionale della UILTuCS Toscana:

Il Congresso Regionale della UILTuCS Toscana è il massimo organo decisionale della UILTuCS Regionale. Ad Esso spettano tutti i poteri deliberativi nell'ambito delle previsioni Statutarie. Esso provvede, tra l'altro, a nominare per tale livello, il Consiglio di Categoria, il **Collegio di Garanzia ed il Collegio per la Revisione dei Conti**; nomina le/i delegate/i ed i supplenti al Congresso Regionale della UIL ed al Congresso Nazionale della UILTuCS. Il Congresso Regionale della UILTuCS Toscana si svolge ordinariamente ogni 4 anni e comunque prima del Congresso Nazionale della UILTuCS. Il Congresso Regionale può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta motivata, da almeno il 50%+1 delle/degli iscritte/i. La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso Regionale vengono fissati dal Consiglio Regionale di Categoria, che delibera altresì, di volta in volta, con apposito regolamento, le modalità relative alla partecipazione ed il numero delle/dei delegate/i in proporzione al numero delle/degli iscritte/i, nell'ambito delle norme stabilite dalla UILTuCS Nazionale. Al Congresso Regionale, in base alle norme che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Regionale di Categoria, partecipano le/i delegate/i eletti dai Congressi delle UILTuCS Territoriali e/o dalle assemblee delle strutture unificate. Partecipano di diritto al Congresso

Regionale di Categoria, partecipano i delegati eletti dalle Assemblee congressuali degli iscritti e delle iscritte. Partecipano di diritto al Congresso Regionale, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Consiglio Regionale di Categoria, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti Regionali. Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati i 2/3 degli iscritti e in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno il 50%+1 degli iscritti. Il Congresso Regionale è aperto dal Segretario Generale uscente, che indice l'elezione della Presidenza, per poi sciogliere gli Organismi uscenti della UILTuCS Toscana. La Presidenza, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, indice le elezioni ed insedia di conseguenza le altre cariche ed organismi congressuali previsti dallo specifico regolamento emanato dal disciolto Consiglio Regionale di Categoria.

Articolo 12 - Consiglio Regionale di Categoria:

Il Consiglio Regionale di Categoria è l'organo di direzione della UILTuCS Toscana tra un Congresso e l'altro, è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso. Il Consiglio Regionale di Categoria viene eletto dal Congresso Regionale con voto palese su lista unica o con voto su due o più liste collegate a mozioni congressuali. La richiesta di voto segreto deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei voti validi e le mozioni congressuali devono essere raggiunte almeno il 30% dei voti validi a livello Regionale. Sono suoi compiti particolari: a) convocare il Congresso Regionale fissandone le modalità di svolgimento; b) fissare gli indirizzi e le direttive dell'azione sindacale generale e dell'attività contrattuale ed organizzativa della UILTuCS Toscana; c) eleggere tra i propri componenti il Segretario Generale, la Segreteria ed il Tesoriere; d) decidere sulle questioni di inquadramento organizzativo; e) deliberare per quanto di propria competenza, le misure annuali dei contributi sindacali e le norme per il tesseramento; f) discutere e approvare il rendiconto ed il preventivo finanziario ed economico annuale, verificandone la coerenza con le esigenze generali e di sviluppo della categoria. g) eleggere i componenti del presente Organismo in sostituzione dei dimessi o decaduti oppure in cooptazione in misura non superiore al 40% del numero dei componenti eletti dal Congresso. Il Consiglio di Categoria Regionale è formato da un minimo di 31 membri. Il Consiglio di Categoria Regionale può delegare all'Esecutivo e/o alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto. Il membro del Consiglio Regionale di Categoria decade dopo due assenze ingiustificate e viene sostituito dallo stesso Consiglio nella seduta immediatamente successiva. I componenti non più iscritti e/o iscrivibili alla UILTuCS decadono automaticamente ed immediatamente. Partecipano di diritto al Consiglio Regionale di Categoria, senza diritto di voto: a) il Collegio dei Revisori dei Conti; b) il Collegio dei Probiviri; Il Consiglio Regionale di Categoria si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta è convocato dal Segretario Generale. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Regionale, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegate/i, i componenti del Consiglio Regionale di Categoria, del **Collegio di Garanzia e del Collegio per la Revisione dei Conti** Regionali. Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati i 2/3 delle/degli iscritte/i e in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno il 50%+1 delle/degli iscritte/i. Il Congresso Regionale è aperto dalla/il Segretario/o Generale uscente, che indice l'elezione della Presidenza, per poi sciogliere gli Organismi uscenti della UILTuCS Regionale. La Presidenza, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, indice le elezioni ed insedia di conseguenza le altre cariche ed organismi congressuali previsti dallo specifico regolamento emanato dal disciolto Consiglio Regionale di Categoria.

Articolo 24 - Consiglio Regionale di Categoria:

Il Consiglio Regionale di Categoria è l'organo di direzione della UILTuCS Regionale tra un Congresso e l'altro, è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso. Il Consiglio Regionale di Categoria viene eletto dal Congresso Regionale con voto palese su lista unica o con voto su due o più liste collegate a mozioni congressuali. La richiesta di voto segreto deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei voti validi e le mozioni congressuali devono essere proposte da almeno il 30% dei voti validi. Sono suoi compiti particolari: a) convocare il Congresso Regionale fissandone le modalità di svolgimento; b) fissare gli indirizzi e le direttive dell'azione sindacale generale e dell'attività contrattuale ed organizzativa della UILTuCS Regionale; c) eleggere tra i propri componenti la/il Segretario/o Generale, la Segreteria ed la/il Tesoriera/e; d) decidere sulle questioni di inquadramento organizzativo; e) deliberare per quanto di propria competenza, le misure annuali dei contributi sindacali e le norme per il tesseramento; f) discutere e approvare il rendiconto ed il preventivo finanziario ed economico annuale, verificandone la coerenza con le esigenze generali e di sviluppo della categoria. g) eleggere i componenti del presente Organismo in sostituzione dei dimessi o decaduti oppure in cooptazione in misura non superiore al 40% del numero dei componenti eletti dal Congresso. **Il Consiglio Regionale, potrà deliberare, a seguito di votazione, con maggioranza qualificata dei 2/3, una deroga al limite dei tre mandati per la candidatura del La/il Segretario/o Generale Regionale, così come previsto dallo Statuto della UIL e relativo Regolamento di attuazione.** Il Consiglio di Categoria Regionale è formato da un minimo di **23 componenti e deve essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ogni UILTuCS Territoriale, anche se unificata.** Il Consiglio di Categoria Regionale può delegare all'Esecutivo e/o alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto. **Il componente** del Consiglio Regionale di Categoria decade dopo due assenze ingiustificate e viene sostituito dallo stesso Consiglio nella seduta immediatamente successiva. I componenti non più iscritti e/o iscrivibili alla UILTuCS decadono automaticamente ed immediatamente. Partecipano di diritto al Consiglio Regionale di Categoria, senza diritto di voto: a) **il Collegio per la Revisione dei Conti;** b) **il Collegio di Garanzia;** c) **i Segretari Territoriali della UILTuCS, che non ne facciano già parte a titolo elettivo.** Il Consiglio Regionale di Categoria, **su convocazione del La/il Segretario/o Generale Regionale,** si riunisce almeno **due volte l'anno** ed ogni qual volta è **richiesto dal 50%+1 dei propri componenti.** Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. **La**

convocazione deve essere effettuata con modalità di comunicazione utili alla messa a conoscenza dei componenti almeno dieci giorni prima la riunione.

Articolo 13 - Esecutivo Regionale:

L'Esecutivo della UILTuCS Toscana è composto da membri individuati esclusivamente per le qualità delle cariche e degli incarichi sottoelencati da essi ricoperti nella UILTuCS: Il Segretario Generale Regionale, il Tesoriere Regionale, i componenti della Segreteria Regionale, i Funzionari Regionali e Territoriali con incarichi politico/sindacali; sono invitati permanenti senza diritto di voto i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. L'Esecutivo Regionale si riunisce su convocazione del Segretario Generale Regionale. Le riunioni dell'Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. Sono suoi compiti: a) adottare provvedimenti di urgenza in casi di circostanze eccezionali; b) decidere i provvedimenti disciplinari sugli iscritti; c) definire regolamenti inerenti i rapporti di lavoro e le collaborazioni, dei rimborsi spese ecc. che la UILTuCS Toscana dovrà applicare ai propri collaboratori; d) promuovere il proselitismo, l'associazionismo e lo sviluppo dell'Associazione; e) collaborare con la Segreteria Regionale per la individuazione delle linee sindacali, organizzative e rivendicative e seguirne l'attuazione. L'Esecutivo Regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale e in casi particolari, proprie attribuzioni. L'Esecutivo si riunirà ogni qualvolta è chiamato a decidere sui compiti sopra assegnati o sarà ritenuto necessario dal Segretario Generale o qualora ne faccia richiesta almeno il 50%+1 dei componenti.

Articolo 14 - Il Segretario Generale Regionale:

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Regionale di Categoria fra i suoi membri con votazione distinta, coordina l'attività della Segreteria e rappresenta legalmente la UILTuCS Toscana di fronte a terzi e in giudizio, è responsabile degli uffici. Il Segretario Generale convoca, stabilisce gli ordini del giorno, presiede e regola le riunioni degli Organismi Regionali: Segreteria, Esecutivo, Consiglio di Categoria.

Articolo 15 - Segreteria Regionale:

La Segreteria è eletta, tra i suoi membri, dal Consiglio Regionale di Categoria su proposta del Segretario Generale Regionale ed è composta da almeno 3 componenti fra i quali lo stesso Segretario Generale ed eventualmente da un Segretario Generale Aggiunto. Essa provvede a garantire l'attività per il perseguimento degli scopi previsti all'articolo 2, all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Regionale di Categoria; assicura la direzione quotidiana dell'attività dell'Associazione e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza; si rapporta con la UILTuCS Nazionale e con la UIL ai vari livelli; provvede altresì al funzionamento di tutti i servizi ed uffici della UILTuCS Toscana, delle

Articolo 25 - Esecutivo Regionale:

L'Esecutivo della UILTuCS **Regionale** Toscana è composto da **componenti** individuati/e esclusivamente per le qualità delle cariche e degli incarichi sottoelencati da essi ricoperti nella UILTuCS **Toscana**: **la/il Segretario/o** Generale Regionale, **la/il Tesoriera/e** Regionale, i componenti della Segreteria Regionale, **i Segretari Generali delle UILTuCS Territoriali non unificate, i/le Coordinatori/trici Territoriali delle strutture unificate. Il/La Segretario/o Generale della UILTuCS Toscana potrà, eventualmente, inserire i/le Funzionari/e Regionali e Territoriali con incarichi politico/sindacali regionali.** Sono invitati permanenti senza diritto di voto **i Tesorieri Territoriali ed i Presidenti dei Collegi per la Revisori dei Conti e di Garanzia.** L'Esecutivo Regionale della UILTuCS Toscana si riunisce su convocazione **del/della Segretario/o** Generale Regionale. **La convocazione deve essere effettuata con modalità di comunicazione utili alla messa a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima la riunione.**

Le riunioni dell'Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. Sono suoi compiti: a) adottare provvedimenti di urgenza in casi di circostanze eccezionali; b) **decidere, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, le gestioni straordinarie delle UILTuCS Territoriali e i provvedimenti disciplinari sugli iscritti;** c) definire regolamenti inerenti i rapporti di lavoro e le collaborazioni, dei rimborsi spese ecc. **che le UILTuCS Regionale Toscana e Territoriali della Regione dovranno applicare ai/alle propri/e collaboratori/trici;** d) promuovere il proselitismo, l'associazionismo e lo sviluppo dell'Associazione; e) collaborare con la Segreteria Regionale per la individuazione delle linee sindacali, organizzative e rivendicative e seguirne l'attuazione. L'Esecutivo Regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale e in casi particolari, proprie attribuzioni. f) decidere quanto previsto dall'art. 45. L'Esecutivo si riunirà ogni qualvolta è chiamato a decidere sui compiti sopra assegnati o sarà ritenuto necessario **dalla/dal Segretario/o** Generale o qualora ne faccia richiesta almeno il 50%+1 dei componenti.

Articolo 26 - La/il Segretario/o Generale Regionale:

La/il Segretario/o Generale è eletto/a dal Consiglio Regionale di Categoria fra **i/le** suoi/sue componenti con votazione distinta, coordina l'attività della Segreteria e rappresenta legalmente la UILTuCS Regionale Toscana di fronte a terzi e in giudizio, è responsabile degli uffici. **La/il Segretario/o** Generale convoca, stabilisce gli ordini del giorno, presiede e regola le riunioni degli Organismi Regionali: Segreteria, Esecutivo, Consiglio di Categoria.

Articolo 27 - Segreteria Regionale UILTuCS Toscana:

La Segreteria è eletta, tra **i/le** suoi/sue **componenti**, dal Consiglio Regionale di Categoria su proposta del **La/il Segretario/o** Generale Regionale ed è composta da almeno 3 componenti fra i quali **lo/la** stesso/a Segretario/o Generale ed eventualmente da **un/una** Segretario/a Generale Aggiunto/a. **La Segreteria Regionale della UILTuCS Toscana:** a) - provvede a garantire l'attività per il perseguimento degli scopi previsti all'articolo 2, all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Regionale di Categoria; b) - assicura la direzione quotidiana dell'attività della **UILTuCS Regionale Toscana** e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza; c) - **coordina, secondo i compiti assegnati alla UILTuCS Regionale dal presente Statuto, le UILTuCS Territoriali;** d) - si rapporta con la

commissioni e comitati di lavoro di qualsiasi genere e ne coordina l'attività; nomina e designa i Rappresentanti della UILTuCS Toscana negli organismi degli Enti e nelle Commissioni istituzionali; provvede alla nomina dei Consigli d'amministrazione e/o degli Amministratori degli Enti e/o Società di proprietà e/o di partecipazione della UILTuCS Toscana; discute gli ordini del giorno con i quali convocare gli Organismi (Consiglio di Categoria Regionale, Esecutivo Regionale); fa rispettare le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi della UILTuCS. La Segreteria funziona collegialmente e le decisioni sono prese a maggioranza, fatte salve le prerogative ed i poteri del Segretario Generale

UILTuCS Nazionale e con la UIL ai vari livelli; e) - provvede altresì al funzionamento di tutti i servizi ed uffici della UILTuCS **Regionale Toscana e di quelle Territoriali unificate**, delle commissioni e comitati di lavoro di qualsiasi genere e ne coordina l'attività; **f) - nomina la Segreteria, la/il Tesoriera/e e la/il Segretario/o Generale della UILTuCS Territoriale non unificata, nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Consiglio Territoriale di Categoria;** g) - nomina e designa i Rappresentanti della UILTuCS Regionale e **delle UILTuCS Territoriali unificate** negli organismi degli Enti e nelle Commissioni istituzionali; h) - provvede alla nomina dei Consigli d'amministrazione e/o degli Amministratori degli Enti e/o Società di proprietà e/o di partecipazione della UILTuCS **Regionale Toscana e/o delle UILTuCS Territoriali unificate;** **i) - provvede ad attribuire gli incarichi ai funzionari regionali su proposta della/del Segretario/o Generale j) - discute gli ordini del giorno con i quali convocare gli Organismi (Consiglio di Categoria Regionale, Esecutivo Regionale);** **k) - fa rispettare le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi della UILTuCS, assumendo ove necessario i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 48. Inoltre, in caso di gravi inadempienze statutarie può decidere, in via straordinaria e d'urgenza, quanto previsto al punto b) dell'articolo 25; in tal caso i provvedimenti dovranno essere sottoposti all'Esecutivo Regionale alla sua prima riunione utile e ratificato con voto favorevole dei 2/3 dei presenti.** La Segreteria funziona collegialmente e le decisioni sono prese a maggioranza, fatte salve le prerogative ed i poteri de **La/il Segretario/o Generale.**

Articolo 16 - Tesoriere Regionale:

Il Tesoriere Regionale è eletto con votazione distinta dal Consiglio Regionale di Categoria, predisporre e presenta a tale Organismo le previsioni ed il rendiconto economici/finanziari annuali della UILTuCS Toscana in accordo con il Segretario Generale; è garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi. Opera a firma congiunta con il Segretario Generale della UILTuCS Toscana. Il Tesoriere presenta al Congresso la relazione sull'andamento economico/amministrativo avuto dalla UILTuCS Toscana a far tempo da quello precedente. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario Generale e Segretario Regionale.

Articolo 18 - Collegio dei Proviriviri Regionale:

Il Collegio dei Proviriviri si compone di un numero dispari di membri ed è eletto dal Congresso Regionale, mentre le sostituzioni dei componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio Regionale di Categoria. Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente, il quale assume l'incarico di convocare l'Organismo, informare e documentare i componenti dello stesso sull'argomento in discussione, regolare e presiedere i lavori, redigere per iscritto la decisione motivata. Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive e/o incarichi esecutivi negli Organismi Nazionali, Regionali e Territoriali della UILTuCS. Il Collegio è giudice avverso i provvedimenti disciplinari comminati agli iscritti, assunti per competenza dall'Esecutivo Regionale UILTuCS o su delega di quest'ultimo, dalla Segreteria Regionale; il Collegio deve esaurire il proprio compito entro un mese dalla presentazione del ricorso da parte dell'iscritto sanzionato. Con riguardo alle sue decisioni, è fatto salvo il ricorso in appello al Collegio Nazionale. I suoi componenti partecipano senza diritto di voto al Consiglio Regionale di Categoria.

Articolo 28 - La/il Tesoriera/e Regionale:

La/il Tesoriera/e Regionale, per la UILTuCS Regionale e per quelle Territoriali è eletto/a con votazione distinta dal Consiglio Regionale della UILTuCS Toscana, predisporre e presenta a tale Organismo le previsioni ed il rendiconto economici/finanziari annuali della UILTuCS Toscana in accordo con **la/il Segretario/o Generale;** è garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi. Opera a firma congiunta con **la/il Segretario/o Generale della UILTuCS. La/Il Tesoriera/e** presenta al Congresso **Regionale** la relazione sull'andamento economico/amministrativo avuto dalla UILTuCS Toscana e **per quelle territoriali** a far tempo da quello precedente. La carica di **La/Il Tesoriera/e** è incompatibile con quella di **La/Il Segretario/o Generale e Segretario/o Regionale.**

Articolo 29 - Collegio di Garanzia Regionale:

Il Collegio di **Garanzia** si compone di un numero dispari di **componenti** ed è eletto dal Congresso Regionale, mentre le sostituzioni dei componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio Regionale di Categoria. Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente **il/la** quale assume l'incarico di convocare l'Organismo, informare e documentare **i/le** componenti dello stesso sull'argomento in discussione, regolare e presiedere i lavori, redigere per iscritto la decisione motivata. **Non sono eleggibili le/gli iscritte/i che abbiano cariche elettive negli Organismi Regionali e Territoriali della UILTuCS.** Il Collegio deve esaurire il proprio compito entro un mese dalla presentazione del ricorso da parte dell'iscritto sanzionato. Con riguardo alle sue decisioni, è fatto salvo il ricorso in appello al Collegio Nazionale.

Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti Regionale:

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi, eletti dal Congresso Regionale, mentre le sostituzioni dei componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio Regionale di Categoria. Il Collegio ha il compito di controllare almeno ogni 3 mesi i documenti amministrativi della UILTuCS Toscana, verificare la regolarità di tutte le spese e le entrate, il rispetto delle norme fiscali, segnalando le eventuali difformità e proponendo alla Segreteria i miglioramenti che ritenesse opportuni. Il Collegio redige annualmente la relazione sull'attività svolta e la presenta al Consiglio Regionale di Categoria a corredo del rendiconto finanziario. Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente. I Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche direttive e/o incarichi esecutivi nella UILTuCS Nazionale, Regionale e Territoriale della UILTuCS. I suoi componenti partecipano senza diritto di voto al Consiglio Regionale di Categoria.

Articolo 19 - Funzionamento democratico:

Tutte le cariche sono elettive. Le elezioni avvengono secondo le modalità previste dagli Statuti e dai regolamenti della UILTuCS ai vari livelli. Gli Organismi della UILTuCS ai vari livelli sono validamente riuniti se presenti il 50%+1 dei propri componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e queste sono vincolanti per tutti i livelli dall'Associazione. In tutti gli Organismi della UILTuCS ai vari livelli è garantita la più ampia libertà di espressione e il rispetto delle opinioni sindacali, politiche e religiose, mentre coloro che operano a tempo pieno, nel rappresentare la UILTuCS nelle istanze esterne, sono tenuti ad attenersi e sostenere le linee e le posizioni unitarie o maggioritarie assunte da detti Organismi.

Articolo 20 - Autonomia della UILTuCS Toscana:

Per garantire l'indipendenza della UILTuCS Toscana secondo quanto previsto dall'articolo 1 del presente Statuto: a) non è ammesso in seno alla UILTuCS Toscana la costituzione di correnti ispirate a partiti politici o ad altri soggetti ad Essa esterni; b) non è permessa la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di correnti di cui al punto precedente nei congressi e nelle elezioni degli Organi della UILTuCS ai vari livelli.

Articolo 21 - Regole ed autonomie amministrative:

La UILTuCS Toscana e tutte le strutture territoriali della Regione devono essere dotate di conti correnti bancari intestati alla UILTuCS con doppia firma congiunta del Segretario Generale e del Tesoriere. Ogni entrata ed ogni uscita a qualsiasi titolo devono essere riportate nei preventivi e rendiconti economici/finanziari annuali, i quali dovranno essere valutati ed approvati dal Consiglio di Categoria territorialmente competente entro il mese di marzo di ogni anno. La UILTuCS Toscana è associazione amministrativamente autonoma e risponde direttamente dei contratti e delle obbligazioni da Essa stipulati o assunte; la UILTuCS Nazionale, pertanto, non ne risponde in alcun caso. La stipula, però, da parte della UILTuCS Toscana, di accordi e convenzioni di carattere contributivo o per aliquote di assistenza sindacale, contrattuale, quote di servizio e similari, anche applicativi di quelli nazionali, deve risultare

Articolo 30 - Collegio per la Revisione dei Conti Regionale:

Il Collegio per la Revisione dei Conti si compone di 3 componenti effettivi, eletti dal Congresso Regionale, mentre le sostituzioni dei componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio Regionale di Categoria. Il Collegio ha il compito di controllare almeno ogni 3 mesi i documenti amministrativi della UILTuCS Regionale Toscana e delle UILTuCS Territoriali, verificare la regolarità di tutte le spese e le entrate, il rispetto delle norme fiscali, segnalando le eventuali difformità e proponendo alla Segreteria i miglioramenti che ritiene più opportuni. Il Collegio redige annualmente la relazione sull'attività svolta e la presenta al Consiglio Regionale di Categoria a corredo del rendiconto finanziario. Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente. **I/Le componenti il Collegio per la Revisione dei Conti non possono ricoprire altre cariche elettive nella UILTuCS Regionale.**

Articolo 31 - Funzionamento democratico:

Tutte le cariche sono elettive, **comprese le nomine a cariche assegnate comunque per votazione.**

Le elezioni e le **nomine** avvengono secondo le modalità e **negli organi** previsti dagli Statuti e dai regolamenti della UILTuCS ai vari livelli. **Le cariche elettive ed esecutive di natura sindacale a qualsiasi livello non determinano, di per sé, rapporti di lavoro subordinato di qualunque genere.** Gli Organismi della UILTuCS ai vari livelli sono validamente riuniti se presenti il 50%+1 dei/delle propri/e componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e queste sono vincolanti per tutti i livelli **della UILTuCS Toscana.**

In tutti gli Organismi della UILTuCS Toscana ai vari livelli è garantita la più ampia libertà di espressione e il rispetto delle opinioni sindacali, politiche e religiose, mentre coloro che operano a tempo pieno, nel rappresentare la UILTuCS nelle istanze esterne, sono tenuti/e ad attenersi e sostenere le linee e le posizioni unitarie o maggioritarie assunte da detti Organismi.

Articolo 32 - Autonomia della UILTuCS Toscana:

Per garantire l'indipendenza della UILTuCS Regionale Toscana secondo quanto previsto dall'articolo 1 del presente Statuto: a) non è ammesso in seno alla UILTuCS Toscana la costituzione di correnti ispirate a partiti politici o ad altri soggetti ad Essa esterni; b) non è permessa la presentazione di mozioni o di liste di correnti di cui al punto precedente nei congressi e nelle elezioni degli Organi della UILTuCS ai vari livelli.

Articolo 33 - Regole ed autonomie amministrative:

Tutte le strutture della UILTuCS Toscana devono essere dotate di conti correnti bancari intestati **all'associazione** con doppia firma congiunta **dei /delle** relativi/e Segretari/e Generali e **dei /delle** Tesorieri/e. **Nelle UILTuCS Territoriali, che non riescano ad esprimere dirigenti in grado di assumere la carica di Tesoriera/e, per ragioni di competenza, i compiti di quest'ultimo saranno svolti dalla/dal Tesoriera/e Regionale.** Ogni entrata ed ogni uscita a qualsiasi titolo devono essere riportate nei preventivi e rendiconti economici/finanziari annuali, i quali dovranno essere valutati ed approvati dal Consiglio di Categoria territorialmente competente entro **il 30 giugno** di ogni anno. La UILTuCS Regionale Toscana è amministrativamente autonoma e risponde direttamente dei contratti e delle obbligazioni da Esse stipulati o assunte **e, pertanto, non risponde in alcun caso di impegni economici di qualsivoglia genere assunti da altre strutture territoriali. Le UILTuCS di livello Territoriali, così come la UILTuCS Regionale Toscana, sono tenute ad inviare**

autorizzata dalla Segreteria Nazionale della UILTuCS, mediante atto scritto. Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UILTuCS Nazionale nei confronti o a favore della UILTuCS Toscana costituiscono attività solidaristiche o di assistenza proprie della UILTuCS Nazionale, senza alcuna assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima. La UILTuCS Toscana è tenuta ad inviare alla Segreteria della UILTuCS Nazionale i preventivi e rendiconti economici/finanziari annuali non appena approvati dal Consiglio di Categoria e comunque entro il mese di marzo di ogni anno.

Articolo 23 - Alienazione dei beni immobili:

Le vendite di beni immobili intestati alle UILTuCS Territoriali o Regionali o comunque di loro proprietà o possesso, anche tramite società, e l'accensione di mutui o prestiti ottenuti con garanzia di tali beni, dovranno essere approvati contemporaneamente, con proprie specifiche deliberazioni, dall'Esecutivo della Regione interessata e dall'Esecutivo Nazionale della UILTuCS. L'acquisto di beni immobili da parte delle UILTuCS Regionali e Territoriali dovrà essere deciso dall'Esecutivo Regionale competente e preventivamente autorizzato dall'Esecutivo Nazionale.

Articolo 24 - Rispetto delle norme statutarie:

Tutti gli aderenti alla UILTuCS Toscana sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai Suoi Organi competenti. Gli eventuali casi di indisciplina sono passibili di sanzioni secondo le norme statutariamente previste.

Articolo 25 – Incompatibilità:

INCOMPATIBILITA' INTERNE FUNZIONALI

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della UILTuCS, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità. Per questo: la carica di Segretario Generale della UILTuCS, a tutti i livelli, è incompatibile:

con ulteriore carica di Segretario Generale ad altro livello della UILTuCS; con tutte le cariche esecutive, ai rispettivi livelli, delle strutture di servizio, dei Coordinamenti e degli Enti della UIL; con le cariche esterne di enti ed organi con esclusione di quelle derivanti da designazione sindacale e che siano funzionalmente compatibili. La carica di Segretario Generale e di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriere della medesima struttura; tutte le cariche di Presidente e di Vicepresidente delle strutture di servizio, dei Coordinamenti e degli Enti della UIL sono incompatibili, ai rispettivi livelli, con la carica di componente la Segreteria della UILTuCS;

INCOMPATIBILITA' ESTERNE

Le cariche esecutive della UILTuCS e di partito, sono tra loro incompatibili. La carica di componente degli organi elettivi a tutti i livelli della UILTuCS è incompatibile con i mandati

alle Segreterie delle UILTuCS Regionale e Nazionale i preventivi e rendiconti economici/finanziari annuali non appena approvati dai rispettivi Consigli di Categoria e comunque entro il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Regionale della UILTuCS Toscana predispone ed approva i regolamenti sulle materie economiche, finanziarie ed amministrative.

Articolo 34 - Acquisto e alienazione dei beni immobili: Le vendite di beni immobili intestati alle Strutture UILTuCS Territoriali o Regionali o comunque di loro proprietà o possesso, anche tramite società, e l'accensione di mutui o prestiti ottenuti con garanzia di tali beni, dovranno essere approvati contemporaneamente, con proprie specifiche deliberazioni, dall'Esecutivo della Struttura Regione interessata e dall'Esecutivo Nazionale della UILTuCS. **L'acquisto di beni immobili da parte della UILTuCS Regionale e/o Territoriale dovrà essere oggetto di informazioni dettagliate, in particolare: i costi, il valore di mercato dell'immobile, le modalità di pagamento e l'iter legale dell'acquisizione. Tali informazioni dovranno essere fornite all'Esecutivo Regionale alla prima riunione antecedente o successiva all'acquisto stesso.** L'acquisto di beni immobili da parte delle Strutture UILTuCS Regionali e Territoriali dovrà essere deciso dall'Esecutivo Regionale competente e preventivamente autorizzato dall'Esecutivo Nazionale.

Articolo 35 - Rispetto delle norme statutarie:

Il presente Statuto regola la vita associativa di tutte le strutture UILTuCS e può essere modificato dal Congresso Regionale della UILTuCS Toscana. Tutti gli aderenti alla UILTuCS Toscana sono tenuti al **rispetto delle norme del presente Statuto, delle norme dello Statuto della UILTuCS Nazionale e della UIL, per quanto non previsto nel presente Statuto, in generale, di tutte le norme, le disposizioni e le previsioni emanate dai competenti organi statuari.** Gli eventuali casi di indisciplina sono passibili di sanzioni secondo le norme statutariamente previste.

Articolo 36 – Incompatibilità:

INCOMPATIBILITA' INTERNE FUNZIONALI

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della UILTuCS Toscana, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità. Per questo: **1.** la carica di **La/il Segretario/a** Generale della UILTuCS Toscana, a tutti i livelli, è incompatibile: - con ulteriore carica di **La/il Segretario/a** Generale ad altro livello della UILTuCS; - con tutte le cariche esecutive, ai rispettivi livelli, delle strutture di servizio, dei Coordinamenti e degli Enti della UIL; - con le cariche esterne di enti ed organi con esclusione di quelle derivanti da designazione sindacale e che siano funzionalmente compatibili. **2.** la carica di **La/il Segretario/a** Generale e di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di **La/il Tesoriera/e** della medesima struttura; **3.** tutte le cariche di Presidente e di Vicepresidente delle strutture di servizio, dei Coordinamenti e degli Enti della UIL sono incompatibili, ai rispettivi livelli, con la carica di componente la Segreteria della UILTuCS;

INCOMPATIBILITA' ESTERNE

Le cariche esecutive della UILTuCS e di partito sono tra loro incompatibili. La carica di componente degli organi elettivi a tutti i livelli della UILTuCS è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamento europeo, Parlamento nazionale, di componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Comunale nei comuni con

elettivi di Parlamento europeo, Parlamento nazionale, di componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale o Comunale. La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale e per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti, la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello. Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello. Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Articolo 26 - Provvedimenti Disciplinari:

L'iscritto alla UILTuCS che viola le norme del presente Statuto o che si rende responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome della UILTuCS a qualsiasi livello, incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione; c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte; d) espulsione.

Articolo 27 - Limiti di età e di mandato:

Non possono essere eletti, nelle strutture della UILTuCS di qualsiasi livello, alle cariche di Segretario Generale, componente della Segreteria, Tesoriere, coloro che al momento dell'elezione abbiano superato l'età legale prevista per il pensionamento. La decorrenza di quanto ai precedenti commi è a far data dal primo giorno della celebrazione dei prossimi Congressi della UILTuCS ai vari livelli.

Articolo 28 - Modifiche alla Statuto:

popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale o Comunale. La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale e per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti, la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello. Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello. Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Articolo 37 - Provvedimenti Disciplinari:

L'iscritto alla UILTuCS che viola le norme del presente Statuto o che si rende responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome della UILTuCS a qualsiasi livello, incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione; c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte; d) **proposta alla UIL di espulsione.**

Gli addebiti, specificati nei loro aspetti essenziali, devono essere comunicati all'iscritto mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'organo abilitato a decidere la sanzione disciplinare. Nei casi in cui il provvedimento disciplinare previsto ai precedenti punti b) e c) è adottato con procedura d'urgenza, gli addebiti di cui al primo comma devono essere contestati insieme alla notifica dell'adozione del provvedimento disciplinare. L'iscritto può presentare ricorso al Collegio di Garanzia competente avverso i provvedimenti disciplinari entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Articolo 38 - Limiti di età e di mandato:

La carica di **La/il Segretario/o Generale e/o di Coordinatore/trice Territoriale per le strutture unificate alla struttura regionale e nelle strutture di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali pieni. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, sarà possibile prevedere una deroga ai limiti dei 3 mandati. Tale decisione dovrà essere deliberata dagli organismi statutariamente competenti. Le norme previste dal presente articolo decorrono a partire dalla stagione congressuale relativa al 16° Congresso Confederale.** Non possono essere eletti, nelle strutture della UILTuCS di qualsiasi livello, alle cariche di: **La/il Segretario/o Generale, componente della Segreteria, La/il Tesoriera/e,** coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il limite di età per il **collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.**

Articolo 39 - Modifiche alla Statuto:

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Regionale della UILTuCS nel rispetto delle norme dello Statuto UILTuCS Nazionale.

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Regionale della UILTuCS, nel rispetto delle norme dello Statuto UILTuCS Nazionale.

Articolo 29 - Adozione Statuto:

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento della UILTuCS Nazionale.

Articolo 40 - Adozione Statuto:

Il presente Statuto, è registrato presso gli uffici competenti ed è comunemente applicato dalla data di approvazione. In ogni caso la Segreteria Regionale potrà applicare con gradualità il presente Statuto, anche in riferimento a specificità, motivandone in apposita delibera le ragioni ed informandone alla prima riunione il Consiglio Regionale della UILTuCS Toscana. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento della UILTuCS e della UIL Nazionale. Il presente Statuto deve essere rispettato in tutte le sue parti ed articoli da tutte le strutture della UILTuCS Regionale Toscana, sia quelle Territoriali che accorpate.

(Nessun articolo corrispondente)

Articolo – 41 - Obbligo della contribuzione:

Tutti le/gli iscritte/i alla UILTuCS sono tenuti/e al pagamento della quota associativa fissata dalla UIL e dei contributi sindacali in base alle norme deliberate dalla UILTuCS Nazionale e Regionale, oltreché al rispetto delle norme relative ai rapporti economico/amministrativi con l'Associazione. La UILTuCS Toscana ha l'obbligo di intervenire sulle proprie Strutture Territoriali non in regola con la contribuzione e le regole amministrative decise dal Consiglio Regionale, al fine di regolarizzare il rapporto economico tra Esse e la UILTuCS Toscana e Nazionale e di normalizzare la gestione amministrativa. L'intervento può determinare anche, se necessario, azioni disciplinari nei confronti dei dirigenti che hanno causato l'inadempimento ed il commissariamento della Struttura.
